



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio
Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA)
E- mail info@agrosolidale.it E-mail certificata agrosolidale@pec.it
Web site: www.agrosolidale.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/02/2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali.

La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

L'Azienda Consortile "Agro Solidale" in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, in servizio a tempo determinato, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di € 7,00 alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno altre due ore;
- c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per oltre sei ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
- d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 13:30 e le ore 15:30; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, **certificata dai sistemi di rilevazione**.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: – riposi giornalieri (ex allattamento); – assemblea sindacale; – permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98); – permessi RSU.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

ART. 2 – BUONO PASTO

Il buono pasto ordinario è attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio, quindi su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani;

ART. 3 – ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO ORDINARIO

Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali e con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze. I buoni pasto vengono distribuiti mensilmente ai dipendenti entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione. Il dipendente che entro tale data non abbia ricevuto i buoni pasto di competenza può recarsi direttamente all'ufficio preposto per il loro ritiro. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione.